

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO A TUTELA DELLA TORTA DI FICHI DI ALBAROLA

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità per la concessione dell'uso del Marchio collettivo finalizzato alla tutela della tipicità del Torta di Fichi di Albarola, intesa come elaborazione del prodotto nell'ambito del territorio comunale.

Il Marchio collettivo Torta di Fichi di Albarola (d'ora in avanti: Marchio) è un marchio territoriale e può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente Regolamento e che producono e/o commercializzano tale prodotto, preparato secondo le modalità stabilite nel relativo Disciplinare, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 09.03.2006, che si allega.

Art. 2 - Marchio

Il Marchio è così costituito: in primo piano sono visibili le caricature di due fichi verdi, dalle sembianze di cartone animato, con occhiali da sole blu, guanti rossi e foglie di fico verdi a copertura delle nudità. Essi sono sdraiati su una torta di fichi gialla, visibile solo in parte e contenuta in una teglia bianca. Il fico di sinistra è appoggiato con le braccia al bordo della teglia, mentre quello di destra è sdraiato sulla torta e si sostiene la testa con la mano sinistra, mentre indica il segno di vittoria con la mano destra. Sullo sfondo giallo è visibile una chiesa con ombreggiature violente e cespugli laterali degli stessi colori.

Il tutto è in un medaglione rosso a base rettangolare ma con angoli smussati e parte sovrastante tondeggiante.

È sovrastato dalla scritta arcuata blu con contorno bianco Torta di Fichi, che segue il medaglione e lo copre con la parte bassa della T e della F, da cui si dipartono due nastri sottili che si avvicinano tra loro, ma senza congiungersi, alla base del medaglione.

Sotto la base del medaglione c'è la scritta blu con contorno bianco di Albarola.

Sopra, c'è il logo del Comune con la scritta Comune di Vigolzone in giallo, mentre sotto al medaglione, poste su due righe, ci sono le scritte nere in stampatello maiuscolo e centrate PRODOTTI TIPICI DEL COMUNE DI VIGOLZONE e tra parentesi PIACENZA; su una terza riga, più distante dalla precedente, c'è la scritta D.E.C.O. blu, grassetto, centrato, mentre su una quarta riga, tra parentesi, in minuscolo, nero e con le iniziali De, C e O in grassetto, la scritta tra parentesi Denominazione Comunale di Origine.

Lo sfondo è sfumato e va dal grigio-azzurro al giallo spento.

Art. 3 - Titolare

Il Marchio è di proprietà del Comune di Vigolzone, con sede a Vigolzone (PC - cap. 29020), Piazza Serena, 18, che sorveglia sul corretto uso dello stesso direttamente o avvalendosi delle verifiche di un Organismo di controllo terzo e indipendente.

Art. 4 ó Organismo di Controllo

L'Organismo di controllo di cui all'art. 3 del presente Regolamento, è composto da n. 3 esperti, membri della Commissione De.C.O..

Art. 5 ó Richiesta e concessione del Marchio

L'uso del Marchio è concesso dal Comune di Vigolzone, dietro presentazione di apposita domanda, sottoscritta dal Titolare / Legale Rappresentante, alle condizioni previste dal presente Regolamento, agli imprenditori (Produttori, Esercizi commerciali, Ristoranti, Agriturismi, Associazioni, Consorzi o altro) che producono, pongono in vendita o distribuiscono i tortelli che il presente Marchio ha lo scopo di identificare e proteggere nel mercato. Pertanto, sono tenuti a richiedere la licenza d'uso anche coloro i quali intendono apporre il Marchio nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

La domanda dovrà contenere le generalità del richiedente e che esso si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, il tipo di attività svolta, l'impegno al rispetto dello specifico Disciplinare, l'impegno al rispetto delle norme inerenti l'uso del presente Marchio, la volontà ad assoggettarsi ai controlli di cui al punto 3 del presente Regolamento e a consentirne lo svolgimento, l'impegno a utilizzare il Marchio esclusivamente per il prodotto a cui esso si riferisce.

La concessione dell'uso del Marchio è rilasciata da parte del Comune di Vigolzone a tutti i richiedenti per i quali è risultata positiva l'istruttoria eseguita da parte dei competenti uffici, sentito il parere obbligatorio e vincolante dell'Organismo di controllo.

Il richiedente al quale è stato concesso l'uso del Marchio viene iscritto in uno speciale elenco degli utilizzatori del Marchio tenuto dal Comune di Vigolzone.

Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni disposti dal Comune di Vigolzone con provvedimento dirigenziale.

Il diritto all'uso del Marchio non è trasmissibile.

Art. 6 ó Diritti e doveri dell'utilizzatore

Il richiedente che ha ottenuto l'uso del Marchio di proprietà del Comune di Vigolzone assume l'obbligo di:

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel Disciplinare produttivo;
- b) assoggettarsi alle verifiche dell'Organismo di controllo, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'Organismo di controllo;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio d'uso del Marchio;
- e) utilizzare il Marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stato rilasciato l'uso del Marchio;

- f) utilizzare il Marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori dettati dal Comune di Vigolzone e le proporzioni;
- g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- h) utilizzare il Marchio esclusivamente su confezioni dei prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario ó anche destinato all'esposizione e/o affissione nei locali di vendita ó e pubblicazioni pertinenti, riferibili a tali prodotti;
- i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del Marchio;
- j) non utilizzare il Marchio se l'uso è stato revocato, sospeso o in caso di rinuncia;
- k) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero già stati immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.

Art. 7 ó Non conformità

L'Organismo di controllo comunica al Comune di Vigolzone le irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche eseguite al fine dell'applicazione alle singole imprese del provvedimento a esse conseguenti.

I provvedimenti sono: ammonizione, sospensione e revoca dell'uso del Marchio.

Il Comune di Vigolzone applica con atto dirigenziale il provvedimento alla stregua delle irregolarità riscontrate dall'Organismo di controllo e lo comunica agli utilizzatori interessati con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente.

Il provvedimento deve essere motivato.

La sospensione e la revoca devono essere annotate nell'elenco degli utilizzatori di cui al precedente art. 5.

Art. 8 - Ammonizione

L'ammonizione è applicata a fronte di non conformità lievi.

Si considerano lievi le non conformità che non pregiudicano né l'immagine del Marchio né la caratterizzazione del prodotto.

Art. 9 - Sospensione

La sospensione è applicata per un tempo determinato non superiore a un anno a fronte di non conformità gravi.

In ogni caso la sospensione viene applicata quando:

- sia stato constatato un uso improprio del Marchio;
- l'impresa utilizzatrice del Marchio abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;

- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata.

Il Comune di Vigolzone può disporre l'annullamento della sospensione su segnalazione dell'Organismo di controllo che abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco degli utilizzatori.

Art. 10 - Revoca

La revoca dell'uso del Marchio è disposta nei seguenti casi:

- frequenti e reiterate non conformità gravi;
- mancato adempimento delle condizioni richieste per l'uso del Marchio riscontrato all'esito della verifica eseguita dall'Organismo di controllo al termine del periodo di sospensione;
- fallimento o cessazione dell'attività d'impresa;
- utilizzo del Marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alla prescrizione dell'art. 6, lettera i).

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco degli utilizzatori.

Art. 11 - Rinuncia

L'impresa che ha ottenuto l'uso del Marchio può rinunciarvi.

La comunicazione della rinuncia deve essere inviata al Comune di Vigolzone con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente.

A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del Marchio e l'interessato viene cancellato dall'elenco degli utilizzatori.

Art. 12 - Ricorsi

Contro le decisioni del Comune di Vigolzone, l'impresa può fare ricorso esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro trenta giorni dalla notifica della decisione.

Il Comune di Vigolzone ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite a un arbitro unico, da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Piacenza, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere e accettare integralmente, anche con riferimento alle modalità di designazione.

L'arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto Regolamento. La

decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

Art. 13 ó Obbligo di riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti l'impresa sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore.

Il Comune di Vigolzone e l'Organismo di controllo sono vincolati al segreto professionale.

Art. 14 ó Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento è modificabile con deliberazione della Giunta comunale. La proposta di modifica può venire dalla Commissione De.C.O..

La modifica approvata viene comunicata per iscritto a ciascun utilizzatore del Marchio e diviene efficace e vincolante trascorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel predetto termine ciascun utilizzatore del Marchio ha facoltà di recedere dalla Licenza.

Art. 15 ó Entrata in vigore

Il presente Regolamento è parte integrante del Marchio Collettivo e viene trasmesso al competente Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Piacenza per le incombenze di legge. Esso ha decorrenza dalla data di deposito del Marchio.